

Bruxelles, 16 giugno 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)**

9955/17
ADD 1

**CORDROGUE 75
DROIPEN 80
CODEC 976
JAI 575
SAN 231**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9567/17, 9957/17
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti - Accordo politico

Si allega per le delegazioni una dichiarazione dell'Austria concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

L'Austria ha reso noto che voterà contro l'accordo politico sul testo summenzionato.

Dichiarazione della delegazione austriaca sulle nuove sostanze psicoattive da iscrivere nel processo verbale del Coreper II e del Consiglio:

"Sosteniamo l'obiettivo principale, che è quello di "estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti" (considerando 7).

Tuttavia, riteniamo che non tutte le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI debbano applicarsi alle nuove sostanze psicoattive.

In riferimento alle condotte descritte all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c), e d) della decisione quadro 2004/757, riteniamo che debba rientrare nella discrezionalità degli Stati membri determinare se la condotta di cui alla lettera c) – detenzione o acquisto – debba considerarsi reato o no. Dal momento che la direttiva contiene norme minime, gli Stati membri sono liberi di andare oltre, ma non dovrebbero essere obbligati, in virtù del diritto dell'Unione, a rendere penalmente perseguibile il suddetto comportamento.

Un approccio più limitato di questo tipo da parte del legislatore dell'Unione sarebbe in linea con il principio di sussidiarietà in generale e anche con le condizioni previste dai trattati per legiferare in materia penale:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni." (Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE)

Riteniamo che la detenzione o l'acquisto di nuove sostanze psicoattive in sé non soddisfi i criteri del trattato menzionati (evidenziati)."